



**Deliberazione della Giunta Comunale n.220**

**Oggetto:** Criteri e modalità per la nomina dei Componenti interni delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa – Disciplina a valenza transitoria.

L'anno duemila **sedici** il giorno  **tredici** del mese di  **dicembre** alle ore  **18,17**, in Andria, nella sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale, previo invito ad ogni componente mediante PEC.

Presiede l'adunanza il Sig.  **avv. Nicola GIORGINO** - Sindaco -.

Per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

				Presente/ Assente	
1	GIORGINO	Nicola	Sindaco	<b>1</b>	
2	GRUMO	Gianluca	Assessore		<b>1</b>
3	RAIMONDI	Giuseppe	Assessore	<b>2</b>	
4	LOPETUSO	Michele	Assessore	<b>3</b>	
5	BUONOMO	Agnese Filomena	Assessore	<b>4</b>	
6	ALBO	Paola	Assessore		<b>2</b>
7	DEL GIUDICE	Luigi	Assessore	<b>5</b>	
8	MANTA	Elisa	Assessore		<b>3</b>
9	LAERA	Rosa Angela	Assessore	<b>6</b>	
10	SGARAMELLA	Pietro	Assessore	<b>7</b>	

Poiché il numero degli intervenuti garantisce la validità della seduta, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Partecipa e assiste il Segretario Generale **dott. Giuseppe BORGIA**, che dell'argomento cura la verbalizzazione.

## LA GIUNTA COMUNALE

### *Premesso che*

- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato "*Attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture*";
- la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (in prosieguo denominato "Codice"), così come sancito dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016;
- l'art. 77 del Codice contiene nuove disposizioni per la nomina delle commissioni giudicatrici limitatamente ai casi di procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti o di concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- invero, il successivo art. 78 del Codice prevede l'istituzione presso l'ANAC - che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni - dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, cui possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'ANAC dovrà definire in un apposito atto da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del Codice;
- in particolare, con riferimento alle modalità di selezione dei commissari, l'art. 77 del Codice cita una serie di previsioni normative stabilendo, tra l'altro, che:
  - (a) nell'ipotesi di istituzione dell'Albo presso l'Anac di cui all'art. 78 cod. cit., la stazione appaltante procede alla individuazione dei commissari mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione (comma 3, 2° cpv.);
  - (b) la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (comma 7);
  - (c) il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati (comma 8);
  - (d) al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 della medesima disposizione legislativa (comma 9);
- in ordine ai requisiti di moralità e di compatibilità dei componenti della commissione, l'art. 77 del Codice sancisce:
  - i commissari nominati non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (comma 4). Tale disposizione normativa, novando l'omologo comma dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006, non riporta più la distinzione tra commissari e Presidente, limitandosi a precisare che le cause di incompatibilità riguardano tutti i commissari;

- non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore (comma 5);
- ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l'art. 35/bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del Codice di procedura civile, nonché l'art. 42 del Codice (comma 6, 1° cpv.);
- sono esclusi dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (comma 6, 2° cpv.);

### **Considerato che**

- il citato art. 77, al comma 3 ult. cpv., esclusivamente nell'ipotesi di appalti di importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice o per quelli che non presentano particolare complessità, individuati nelle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58, prevede la facoltà di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
- inoltre, la medesima disposizione normativa, al comma 12, prevede che "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
- l'art. 216, comma 12, del Codice ribadisce tale assunto, prevedendo "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e di trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

### **Dato atto che**

- l'art. 77, comma 4, del Cod. cit., come innanzi precisato, contiene una differente formulazione letterale rispetto all'omologo comma dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 sancente "Tutti i Commissari **diversi dal presidente** non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta";
- invero, l'attuale norma (comma 4 dell'art. 77) non riporta più la distinzione tra commissari e presidente ma si limita a precisare che la predetta causa di incompatibilità riguarda tutti i commissari, senza distinzione alcuna con la figura del Presidente di Commissione;
- tale tenore letterale della nuova disposizione normativa appare richiedere chiarimenti interpretativi, in particolare con riferimento al combinato disposto con l'art. 107 del TUEL, che attribuisce espressamente la Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso ai Dirigenti o ai Responsabili di servizio negli Enti privi di figure dirigenziali;

### **Considerato che**

- il nuovo «Codice dei contratti pubblici» disegna un sistema di attuazione delle disposizioni in esso contenute che supera il Regolamento di esecuzione e attuazione in favore di un sistema basato sulla *soft-regulation*. L'attuazione delle disposizioni codicistiche è demandata, infatti, all'emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari;

- il Nuovo Codice, inoltre, all'art. 213, comma 2, demanda all'ANAC l'autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell'ottica di perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell'affidabilità degli esecutori, riduzione del contenzioso;

### **Posto che**

- la deliberazione dell'ANAC n. 620 del 31/05/2016, concernente i “*Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'ANAC per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto*” nulla esplica in ordine alla suddetta “incompatibilità”, limitandosi ad asserire che il presidente della Commissione di gara può essere nominato “*tra il personale dirigente*” senza distinzione alcuna;
- le Linee Guida ANAC n. 5, rubricate “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e pubblicate in data 23/11/2016, non chiariscono i dubbi interpretativi esposti, limitandosi a prevedere che “*occorre temperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell'art. 77 del Codice*” (paragrafo n. 1 al n. 3);
- pertanto, *medio tempore* - in attesa dell'emanazione dei suddetti contributi interpretativi dirimenti in ordine al reale tenore letterale dell'art. 77, comma 4, del Cod. Cit. ed in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e con le finalità perseguite dall'ANAC - emerge la necessità di individuare criteri preventivi sulla composizione e la nomina delle commissioni di gara, valutando l'opportunità di attribuire la presidenza ad un dirigente/responsabile che sia soggetto diverso dal Responsabile del Servizio interessato, considerato che, in questa prima fase, i componenti interni potranno essere membri di commissione di gara anche negli appalti sopra soglia, oltre a poter far parte di commissioni in ambito sotto soglia pur successivamente all'istituzione dell'Albo obbligatorio;

### **Dato atto che**

- ad oggi non risulta istituito, presso l'ANAC, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previsto dall'art.78 del Codice;

### **Ritenuto che**

- per le motivazioni sopra esposte occorra, nelle more dell'adozione degli atti volti a dare attuazione all'art. 78, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016, individuare, con valenza transitoria, le regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina - da parte della Stazione Appaltante - dei Componenti interni della Commissione giudicatrice, nelle ipotesi di appalti sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (art. 77, comma 3, 1° e 2° cpv., Cod. Cit.);
- occorra, altresì, sempre per le motivazioni sopra esposte, nelle more di chiarimenti interpretativi in ordine alla figura del Presidente di Commissione ed in attuazione dell'art. 77, commi 3 e 4, Cod. cit., individuare, con valenza transitoria, i criteri e le modalità di nomina dei Componenti interni alla Stazione Appaltante costituenti la Commissione giudicatrice, nel rispetto del principio di rotazione, nelle ipotesi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o di quelli che non presentano particolare complessità (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche ex art. 58 cod.cit.), da aggiudicarsi sempre con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa;

### ***Preso atto che***

- L'art. 77, comma 1, indica che il compito della commissione giudicatrice è la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Tale formulazione lascia intendere che la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio, spetta alla stazione appaltante e quindi al Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, coadiuvato dal RUP, essendo i compiti della commissione giudicatrice limitati alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche (cfr. Parag. n. 3 Linee Guida ANAC “ *Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*);
- nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ivi compresi i profili di congruità;

### ***Ritenuto, pertanto,***

- di dover approvare e, conseguentemente, adottare con valenza transitoria e nel rispetto dei principi richiamati dagli artt. 77 e 216 citati, i criteri e le modalità di nomina dei Componenti interni delle Commissioni Giudicatrici, sia nell'ipotesi di appalti sopra soglia comunitaria, sia nelle ipotesi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o di quelli che non presentano particolare complessità, da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, come da **Allegato A**);
- di dover demandare alla Commissione giudicatrice l'intero procedimento delle offerte, ivi compresa la verifica della loro congruità, rientrando tale sindacato nell'esercizio della discrezionalità tecnica esigibile dai Componenti esperti;

### ***VISTI***

- il P.T.P.C. 2016-2018 del Comune di Andria, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 29.01.2016;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Comune di Andria approvato con deliberazione della Giunta comunale n.59 del 29.03.2016;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 5, rubricate “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e pubblicate in data 23/11/2016;

**Dato atto che** il presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, nonché il parere di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie per i riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente derivanti dal provvedimento, entrambi resi ai sensi art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000;

Tanto premesso e considerato,

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di richiamare tutto quanto esposto in narrativa che quivi deve intendersi integralmente riportato e trascritto;
2. di approvare la disciplina, **a valenza transitoria**, dei criteri e modalità per la nomina dei Componenti interni delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa, come da **Allegato A)**;
3. di stabilire che la presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all'emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale da parte dell'A.N.A.C. o all'istituzione dell'Albo Nazionale obbligatorio o per altre motivazioni anche dettate da novità giuridiche o interpretative;
4. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online sul sito web del Comune di Andria, nonché in apposita Sezione di "Amministrazione Trasparente".

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, stante l'esigenza di espletare le procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi, e lavori necessari al regolare andamento dell'attività dell'Ente, alle quali la disciplina in oggetto è funzionale nei casi in cui si faccia ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

---



### **Nomina delle Commissioni giudicatrici. Composizione**

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 è nominata dal Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente. Ai segretari non spetta alcun compenso, se non quello per il lavoro straordinario ove ne ricorrano i presupposti.

2. La commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
3. La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
4. L'atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso, da un minimo di 100 € a un massimo di 500 € in base alla complessità dell'appalto, ferma restando l'applicazione di eventuali differenti disposizioni normative che disciplinino in modo specifico il compenso de quo. L'atto di nomina fissa, altresì, il termine per l'espletamento dell'incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.
5. La commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e della lex specialis di gara.
6. Alla commissione giudicatrice è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, compresa la loro congruità.

### **Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice**

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del Codice di comportamento integrativo del Comune di Andria, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 29/03/2016 e del P.T.P.C. 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 29/01/2016, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- (a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
- (b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;



- (c) coloro i quali, nel biennio precedente, rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;
- (d) coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;
- (e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;
- (f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- (g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti del Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;
- (h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica ti. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui sopra.

### **Cause di incompatibilità e di astensione del segretario**

Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano l'art. 35/bis D. Lgs. n. 165/2001, l'art. 51 del Codice di procedura civile, l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, l'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e l'art. 7.5 del Codice di comportamento del Comune di Andria.

### **Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa**

1. I commissari sono individuati tra i Dirigenti e il personale di Cat. D di ruolo del Comune che, in via alternativa:
  - in quanto in possesso di diploma di laurea e/o iscritti ad un ordine e/o abilitati a svolgere una determinata professione abbiano una competenza e una professionalità adeguate al settore cui si riferisce il contratto da affidare;
  - abbiano adeguate competenza e professionalità per le specifiche mansioni svolte per almeno tre anni nel settore a cui si riferisce il contratto.
2. Il Presidente della commissione giudicatrice è un Dirigente diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto e viene individuato preferibilmente mediante sorteggio tra i Dirigenti dell'Ente in possesso dei requisiti indicati nel presente allegato. Non si darà luogo alla procedura del sorteggio nell'ipotesi in cui la stessa non sia attuabile per assenza di almeno n. 2 Dirigenti in possesso dei requisiti di competenza richiesti con riferimento all'oggetto del bando per il quale la nomina stessa deve essere attuata.





3. Il personale di Categoria D è tenuto a presentare il proprio *curriculum*, qualora non sia già in possesso dell'Amministrazione comunale.
4. I componenti delle commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione. A tal fine il dirigente/personale di categoria D non potrà ricoprire più di due incarichi di commissario in un anno, salvo in ipotesi particolari dettate dalla natura dell'appalto e/o dalle competenze specifiche richieste e/o da situazioni contingenti legate all'Organizzazione interna dell'Ente. Ai componenti interni non spetta alcun compenso, se non quello per il lavoro straordinario ove ne ricorrano i presupposti.
5. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

**Criteria e modalità per la selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria con l'offerta economicamente più vantaggiosa**

1. I Commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra:
  - pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di personale di Cat. D o Dirigenti, in possesso di diploma di laurea e/o iscrizione ad un ordine e/o abilitazione a svolgere una determinata professione attinente al settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare o - in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione - che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno tre anni nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
  - professionisti, con almeno tre anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
  - docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I commissari devono dichiarare l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni.

La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi nell'arco di un anno).

2. Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici che gli stessi devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce dell'oggetto del contratto da affidare.
3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di tipo numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice sarà effettuata tra il personale con la qualifica di Cat. D e Dirigenti interni all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.

=====

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to avv. Nicola GIORGINO

Il Presidente

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere '*favorevole*', ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott. Giuseppe BORGIA

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere **favorevole** ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott. Diego MAZZOTTA

Il Dirigente inc. del Settore Risorse Finanziarie

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

15 DIC. 2016

Addi'

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe BORGIA  
Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento,

ATTESTA

Che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.gvo n. 267/2000, in elenco ai Capi Gruppo consiliari in data odierna.

15 DIC. 2016

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe BORGIA

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. - D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

15 DIC. 2016

Addi'

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe BORGIA